



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32488** del registro di Segreteria promosso da:

S. G. P. omissis difesa dagli Avv.ti Mario D'Urso (c.f.: DRSMRA34A27H703O) ed Antonio D'Urso (c.f.: DRSNTN69Co1H703G), indirizzi p.e.c.: studioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it,)

Ricorrente

CONTRO

PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Legale Rappresentante p.t., domiciliato ope legis per la carica presso la sede dell'Ente, con l'Avv. Benedetta Bellin;

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC:

avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929

Resistenti

PER l'annullamento: **1)** del provvedimento n. 25343 dell'8/05/2025 del Direttore Generale della Provincia di Treviso, con il quale non veniva accolta l'istanza della Ins. G. P. o (G.) S. di riconoscimento dei "contributi figurativi", ai soli fini del "diritto a pensione" (ossia escluso ogni profilo retributivo), per l'attività di doposcuola di sostegno, svolta in via costante e continuativa, per sei anni 1 consecutivi, in favore di alunni audiolesi di scuole pubbliche, su incarico della Provincia di Treviso, per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, per un totale di mesi 46 e giorni 22,; **2)** della nota della Direzione Provinciale INPS di Treviso n. 194282 inviata a mezzo p.e.c. il 22/04/2025 del dott. G. Fuser, di contenuto negativo, con cui si affermava che per l'attività di doposcuola di sostegno svolta in via continuativa, per sei anni consecutivi, dalla Ins. G. P. S. in favore di alunni audiolesi di Scuole pubbliche, su incarico della Provincia di Treviso, per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, "non si era configurato un rapporto di lavoro subordinato ma un incarico libero professionale per il quale non è stata versata quindi alcuna contribuzione utile ai fini pensionistici/previdenziali. Ne consegue che non potranno essere applicate le norme di cui all'art. 1, commi da 131 al 133 della Legge n. 213/2023, che riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche"; **3)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi ignoti.

PER la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei "contributi figurativi" per l'attività di doposcuola di sostegno svolta in via continuativa per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, per un totale mesi 46 e giorni 22, in favore di alunni audiolesi di scuole pubbliche, su incarico della Provincia di Treviso, onde poter usufruire del pensionamento in via anticipata ai sensi di legge.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto del Giudice n.11/2025 del 19.11.2025;

VISTE le memorie di costituzione in giudizio dell'INPS e della Provincia di Treviso in data 6 maggio 2026;

VISTE le memorie non autorizzate depositate dalla ricorrente in data 7 novembre 2025;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Bettina Zorat, in sostituzione degli Avv.ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso per la ricorrente, l'Avv. Benedetta Bellin per la Provincia di Treviso e l'Avv. Martina Michieli, in sostituzione dell'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 4 giugno 2025, la ricorrente - dopo aver premesso di essere insegnante di ruolo in servizio presso la Scuola Elementare di Treviso e di aver svolto l'attività di doposcuola, quale insegnante di sostegno, in via costante e continuativa, per sei anni scolastici consecutivi dal 1982/83 al 1988/89, per un totale di mesi 46 e giorni 22 - chiedeva alla Corte dei conti per il Veneto di:

- Riconoscere il suo diritto ad ottenere il riconoscimento dei "contributi figurativi", ai soli fini della pensione (escluso il profilo retributivo), da inserire nella sua posizione assicurativa presso l'INPS di Treviso, per l'attività di doposcuola di sostegno svolta in via continuativa, su incarico della Provincia di Treviso, per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, per un totale di mesi 46 (quarantasei) e giorni 22 (ventidue), in favore di alunni audiolesi frequentanti la scuola pubblica a Treviso;
- Annullare i provvedimenti negativi di cui alla nota p.e.c. n. 25343 dell'8/05/2025, a firma del Direttore Generale della Provincia di Treviso, e di cui alla nota p.e.c. del 22/04/2025, a firma del dott. G. Fuser, della Direzione Provinciale INPS di Treviso;

- Condannare la Provincia di Treviso e l'INPS di Treviso, in solido tra loro, a liquidare le competenze professionali spettanti, ex D.M. n. 147/2022, oltre a spese generali (15%), CAP (4%) ed I.V.A. (22%), con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c

2. Esponeva nel dettaglio la ricorrente che la documentazione allegata al ricorso comprovava adeguatamente lo svolgimento continuativo, nelle annualità scolastiche indicate, dell'attività dalla medesima prestata su incarico della Provincia di Treviso di assistenza in favore di alunni audiolesi delle Scuole pubbliche, a fronte della quale aveva ripetutamente ma vanamente richiesto sia al Provveditorato agli Studi di Treviso, sia alla Sede Provinciale INPS di Treviso *“la ricongiunzione dei periodi di contribuzione ai fini pensionistici dall'1/01/1989 al 31/12/1991”*.

Le relative istanze, infatti, non avevano ottenuto riscontro positivo, atteso che la Provincia di Treviso con nota n. 13094 del 23/03/1999 aveva negato il riconoscimento richiesto con la motivazione che la ricorrente aveva prestato la sua attività in base ad un *“rapporto professionale, non dipendente, a carattere non continuativo e senza inserimento nella struttura gerarchico-amministrativa dell'Ente ...”*, specificando, successivamente, con nota n. 110716 del 12/12/2007 *“... che non si è provveduto a versare a suo nome alcun contributo previdenziale in quanto il rapporto instaurato era stato qualificato come da lavoro autonomo”*.

Evidenziato che tale rifiuto doveva ritenersi non giustificato, giacché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, la ricorrente aveva prestato attività continuativa per sei anni a fronte della quale si era realizzata da parte della Provincia di Treviso una palese omissione di contribuzione previdenziale, con violazione degli artt. 2115 e 2116 c.c. - senza che si fosse verificata la prescrizione del diritto al loro versamento, e sussistendo comunque la possibilità del loro versamento in regolarizzazione ex art. 1, comma 16, lett. a) e comma 17, del D.L. 30/12/2023 n. 215 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), e dell'art. 1, commi da 131 a 133, della L. 30/12/2023, n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”) - la ricorrente deduceva, a

supporto delle domande formulate, la violazione dell'art.44 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 in punto di qualificazione del rapporto di lavoro e la violazione art. 1, co. 16, lett. a) e co. 17 del D.L. 30/12/2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe) e art. 1, commi 131-133 della L. 30/12/2023 (Legge di Bilancio 2024), in punto di omessa attivazione della speciale procedura di sanatoria ivi prevista per le Pubbliche Amministrazioni che avessero omesso il versamento dei contributi previdenziali.

Parte ricorrente depositava memorie integrative non autorizzate in data 7 novembre 2025.

3. All'udienza del 19 novembre 2025 il Giudice rilevava un vizio di notifica del ricorso introduttivo e disponeva, conseguentemente, il rinnovo della notifica degli atti introduttivi e della memoria integrativa, fissando a tal fine l'udienza odierna per la trattazione della causa.

4. Con memoria del 6 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'INPS, a mezzo dell'Avv. Angelo Guadagnino, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, in quanto la cognizione delle domande proposte era da ritenersi riservata al Giudice del Lavoro, l'inammissibilità della memoria integrativa depositata da parte ricorrente e comunque l'infondatezza nel merito delle domande proposte.

5. Con memoria depositata nella medesima data del 6 maggio 2026, si costituiva in giudizio la Provincia di Treviso, a mezzo dell'Avv. Benedetta Bellin, la quale - ribadendo la natura occasionale dell'attività prestata dalla ricorrente - contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, con ogni conseguenza di legge.

6. All'odierna udienza, sentite le parti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

7. Rilevata, *in limine litis*, l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata liberamente da parte ricorrente prima ancora della costituzione delle parti resistenti e in spregio delle regole del processo - il quale prevede termini precisi e l'autorizzazione del

Giudice per il deposito, ove ritenuto necessario, di deduzioni integrative o di replica - il ricorso è da ritenersi in parte inammissibile, mentre per altra parte dev'essere pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte adita.

8. In riferimento alle domande di accertamento e dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti amministrativi oggi impugnati, trova conferma il consolidato indirizzo (*ex multis*, Corte dei conti sezione Veneto n.19/2025) secondo il quale il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori (dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè ha ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio né a valutarne la legittimità o l'illegittimità o, tanto meno, a predeterminarne il futuro contenuto, ma è incentrata esclusivamente sull'accertamento di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, sostanziandosi in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito la Corte di conti è munita di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione.

Il ricorso è conseguentemente inammissibile nella parte in cui si è richiesto l'annullamento della nota p.e.c. n. 25343 dell'8/05/2025, a firma del Direttore Generale della Provincia di Treviso, e di cui alla nota p.e.c. del 22/04/2025, della Direzione Provinciale INPS di Treviso.

9. Dev'essere invece pronunciato il difetto di giurisdizione in riferimento alla richiesta della ricorrente di ottenere il riconoscimento dei "contributi figurativi" per l'attività di doposcuola di sostegno svolta in via continuativa per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, per un

totale mesi 46 e giorni 22, in favore di alunni audiolesi di scuole pubbliche, su incarico della Provincia di Treviso.

Infatti, per quanto la domanda sia stata formalmente proposta ai soli fini della pensione ed escluso il profilo retributivo, il limite di giurisdizione impedisce la cognizione del giudice del rapporto pensionistico ogni qual volta il presupposto fondante, posto alla radice delle pretese del ricorrente, sia costituito dall'accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro.

In tal senso è stato affermato che *“la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste in ordine a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie; nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”* (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 19/06/2017, n. 15058).

Nel caso di specie, come anche ribadito nel corso della discussione della causa, il *petitum* sostanziale del giudizio è una pretesa che fa diretto riferimento a fatti presupposti al trattamento pensionistico, avendo la ricorrente chiesto espressamente che le prestazioni lavorative svolte gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89 fossero qualificate come prestazioni di lavoro dipendente e non come prestazioni di lavoro autonomo. Si tratta, evidentemente, di accertamento che, alla stregua del principio sopra ricordato, non è attribuito alla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti ma alla giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario in materia lavoristica.

10. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e la natura meramente processuale della presente decisione, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:

- Dichiarare, per le ragioni di cui in motivazione, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento n. 25343 dell'8/05/2025 del Direttore Generale della Provincia di Treviso e della nota della Direzione Provinciale INPS di Treviso n. 194282 inviata a mezzo p.e.c. il 22/04/2025;
- Dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in ordine alla domanda di riconoscimento dei "contributi figurativi" ai soli fini della pensione (escluso il profilo retributivo), da inserire nella posizione assicurativa della ricorrente presso l'INPS di Treviso, per l'attività di doposcuola di sostegno svolta in via continuativa, su incarico della Provincia di Treviso, per gli anni scolastici dal 1982/83 al 1988/89, per un totale di mesi 46 (quarantasei) e giorni 22 (ventidue).

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO
(*f.to digitalmente*)
Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 22/05/2026
Il Funzionario preposto
(*f.to digitalmente*)